

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, relativa al progetto di trasferimento di un'attività di trattamento superficiale (verniciatura) su metalli mediante processi di cataforesi e verniciatura a secco, in Comune di Camposanto (MO), via per San Felice n. 50, presentato dalla Società GM Cataforesi S.r.l., con sede legale in Via per San Felice n. 50, in Comune di Camposanto (MO), poiché l'intervento, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 3 agosto 2016, è ambientalmente compatibile;
- b) di ritenere, quindi, possibile autorizzare la realizzazione e l'esercizio del progetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale, documento conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce l'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

**QUADRO PROGRAMMATICO**

**Piano gestione rischio alluvioni**

1. Prima dell'inizio dei lavori deve essere prodotta una dettagliata relazione riportante lo studio degli interventi da eseguire al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei confronti del rischio alluvioni sulla base delle direttive di imminente emanazione da parte della Regione Emilia Romagna; il suddetto studio deve essere sottoposto, per l'approvazione, al Comune di Camposanto e all'Autorità idraulica competente individuata dalla Regione.

**QUADRO PROGETTUALE**

2. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo #0.5. Adeguatezza degli elaborati presentati, e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente documento.
3. Una volta completato l'allestimento del nuovo stabilimento, il gestore deve individuare i punti di misura del rumore (adeguati in termini di posizione e numero) posti in corrispondenza del confine aziendale e dei recettori sensibili, da utilizzare per l'esecuzione delle valutazioni di impatto acustico di cui alla sezione D3.1.8 dell'AIA.
4. Entro 60 giorni dal termine delle operazioni di messa a regime di tutte le emissioni in atmosfera dello stabilimento, il gestore deve inviare ad Arpa di Modena e Comune di Camposanto una valutazione di impatto acustico, redatta ai sensi della DGR 673/04 e tenendo conto dei punti di misura di cui al precedente punto, per verificare il pieno rispetto dei limiti di immissione al confine aziendale e dei limiti differenziali in corrispondenza dei recettori sensibili individuati. Nella valutazione devono essere considerati anche gli eventuali apporti sonori derivanti dalla attività che si insedierà nell'area limitrofa (Carrozzeria Nuova GM). Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, devono essere proposti opportuni

interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione.

### **Rifiuti**

5. È consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all'interno dei locali dello stabilimento, che all'esterno (area cortiliva), purché collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.
6. I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.
7. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc).
8. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.

### **Emergenza**

9. In caso di emergenza ambientale devono essere seguite le modalità e le indicazioni previste dalla procedura operativa IO.AMB05 "Preparazione alle emergenze e risposta" già adottato dalla Ditta.
10. Il gestore deve mantenere a disposizione, in corrispondenza dell'area cortiliva, idonei materiali assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali di limitata entità, oltre a sistemi di contenimento fissi o mobili (ad es. paratoie, palloni o altro) da posizionare a valle delle caditoie pluviali collocate in prossimità delle aree di manovra o a monte del punto di scarico, al fine di intercettare eventuali sversamenti accidentali verificatisi nella fase di movimentazione dei prodotti impiegati nel processo di cataforesi.
11. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando dell'accaduto quanto prima Arpae di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

### **Sospensione attività e gestione del fine vita dell'installazione (D2.11)**

12. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, deve comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Camposanto. Dalla data di tale comunicazione possono essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore deve comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. Arpae provvederà comunque ad effettuare la

propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.

13. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e al Comune di Camposanto la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
14. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
15. In ogni caso il gestore deve provvedere a:
  - lasciare il sito in sicurezza;
  - svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
16. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di A.R.P.A.E. di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

## **QUADRO AMBIENTALE**

### **Emissioni in atmosfera**

17. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.  
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

<b>Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione</b> <b>Concentrazione massima ammessa di inquinanti</b>	<b>Metodo di campionamento e analisi</b>	<b>PUNTO DI EMISSIONE E1 - granigliatrice (n.1 macchina)</b>	<b>PUNTO DI EMISSIONE Elbis - bruciatori</b>	<b>PUNTO DI EMISSIONE E2 - sgrassaggi o ad immersione (vasca n° 1)</b>	<b>PUNTO DI EMISSIONE E3 - sgrassaggio a spruzzo (vasca n° 2)</b>
Messa a regime	---	*	*	*	*

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 - granigliatrice (n.1 macchina)	PUNTO DI EMISSIONE Elbis - bruciatori	PUNTO DI EMISSIONE E2 - sgrassaggio o ad immersione (vasca n° 1)	PUNTO DI EMISSIONE E3 - sgrassaggio a spruzzo (vasca n° 2)
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI 10169	7.000	1.300	15.000	8.000
Altezza minima (m)	---	8	8	8	8
Durata (h/g)	---	16	16	16	discontinua nelle 16 h/g
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1	10	5 ** ***	---	---
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	350 **	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	35 ** ***	---	---
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O) (mg/Nm <sup>3</sup> )	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	---	---	5	5

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 - granigliatrice (n.1 macchina)	PUNTO DI EMISSIONE E2 - Elbis - bruciatori	PUNTO DI EMISSIONE E2 - sgrassaggio o ad immersione (vasca n° 1)	PUNTO DI EMISSIONE E3 - sgrassaggio a spruzzo (vasca n° 2)
Impianto di depurazione	---	Filtro a cartucce	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	annuale (portata, polveri)	---	annuale (portata, sostanze alcaline)	annuale (portata, sostanze alcaline)

\* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

\*\* limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

\*\*\* valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.

Caratteristiche e delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E4 - fosfatazione (vasca n° 6)	PUNTO DI EMISSIONE E5 - cataforesi (vasca n° 9)	PUNTO DI EMISSIONE E6 - ingresso forno	PUNTO DI EMISSIONE E7 - uscita forno
Messa a regime	---	*	*	*	*
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI 10169	8.000	10.000	12.000	14.000
Altezza minima (m)	---	8	8	8	8
Durata (h/g)	---	discontinua nelle 16 h/g	16	discontinua nelle 16 h/g	discontinua nelle 16 h/g
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1	---	10	10	10
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed	5	---	---	---

Caratteristiche e delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E4 - fosfatazione (vasca n° 6)	PUNTO DI EMISSIONE E5 - cataforesi (vasca n° 9)	PUNTO DI EMISSIONE E6 - ingresso forno	PUNTO DI EMISSIONE E7 - uscita forno
	analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110				
Sostanze Organiche Volatili (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)	---	50	50	50
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	annuale (portata, fosfati)	annuale (portata, polveri, SOV)	annuale (portata, polveri, SOV)	annuale (portata, polveri, SOV)

\*si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3, D2.4.4 e D2.4.5.

Caratteristiche e delle emissioni e del sistema di depurazione	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E8 - bruciatori e forno	PUNTO DI EMISSIONE E9 - bruciatori e forno	PUNTO DI EMISSIONE E10 - estrazioni e forno	PUNTO DI EMISSIONE E11 - termosverniciatura
--	-----------------------------------	--	--	---	---

<b>Concentrazione massima ammessa di inquinanti</b>					
Messa a regime	---	*	*	*	*
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI 10169	1.200	1.200	3.500	1.000
Altezza minima (m)	---	8	8	8	11,7
Durata (h/g)	---	16	16	16	saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1	5 ** ***	5 ** ***	10	50
Ossidi di Azoto (espresso come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878  UNI EN 14792 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350 **	350 **	---	350 **
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10393  UNI EN 14791 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35 ** ***	35 ** ***	---	35 **
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619 (<20 mg C/Nmc)  UNI EN 13526 (>20 mg C/Nmc)	---	---	50	50
Impianto di depurazione	---	---	---	---	Postcombustore termico
Frequenza autocontrolli	---	---	---	annuale (portata, polveri, SOV)	semestrale (portata, polveri, SOV, NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> )

\* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

\*\* limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

\*\*\* valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.

Caratteristiche e delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E12 - bruciatore tunnel lavaggio	PUNTO DI EMISSIONE E13 - tunnel lavaggio	PUNTO DI EMISSIONE E14 - asciugatura	PUNTO DI EMISSIONE E15 - n.2 cabina verniciatura	PUNTO DI EMISSIONE E16 - bruciatore e forno cottura
Messa a regime	---	*	*	*	*	*
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI 10169	tiraggio naturale	6.000	6.000	9.000	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	8	8	8	8	8
Durata (h/g)	---	16	16	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1	5 ** ***	5 ** ***	---	5	5 ** ***
Ossidi di Azoto (espresso come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350 **	---	---	---	350 **
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettroch	35 ** ***	---	---	---	35 ** ***



	imiche, UV, IR, FTIR)					
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	campionamento isocinetico su membrana filtrante , dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110	---	5	---	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	Filtro a cartucce	---
Frequenza autocontrolli	---	---	annuale (portata, fosfati)	---	annuale (portata, polveri)	---

\* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

\*\* limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

\*\*\* valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E17 - forno cottura	PUNTO DI EMISSIONE E18 - cabina verniciatura	PUNTO DI EMISSIONE E20 - forno essiccazione	PUNTO DI EMISSIONE E21 - cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE E22 - cogeneratore
Messa a regime	---	*	*	*	*	*
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI 10169	4.000	6.000	4.000	tiraggio naturale	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	8	8	8	4	4
Durata (h/g)	---	16	16	16	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1	---	5	---	5 **	5 **
S.O.V. (come C- org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619 (<20 mg	50	---	50	---	---

	C/Nmc) UNI EN 13526 (>20 mg C/Nmc)					
Ossidi di Azoto (espresso come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ;  UNI 10878 ; UNI EN 14792  Analizza tori automati ci (celle elettroc himiche, UV, IR, FTIR)	---	---	---	250 **	250 **
Monossido di carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 15058 ; UNI EN 14789  Analizza tori automati ci (celle elettroc himiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio )	---	---	---	50 **	50 **
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	---	---	---
<i>Frequenza autocontrolli</i>	---	<i>semestra le (portata , SOV)</i>	<i>annuale (portata , polveri)</i>	<i>semestral e (portata, polveri, SOV)</i>	<i>annuale (portata, polveri ***, NOx, CO)</i>	<i>annuale (portata, polveri ***, NOx, CO)</i>

\* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

\*\* limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%.

\*\*\* limite da verificare in sede di messa a regime. Se non superato si ritiene automaticamente rispettato e non sarà più oggetto di autocontrollo annuale

## Prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi

18. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Arpae di Modena. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

19. La Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati almeno 15 giorni prima a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'Arpae di Modena e al Comune di Camposanto. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
20. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Camposanto entro i 30

giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, in particolare:

- relativamente alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E10, E11, E13, E14, E15, E17, E18, E20, E21** ed **E22** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti a seguito della sostituzione del forno (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- relativamente alle emissioni **Elbis, E8, E9, E12** ed **E16** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime degli impianti.

21. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae di Modena e Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

#### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

22. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae, per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:

- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale.

L'impianto di termosverniciatura deve essere provvisto di misuratore con registrazione della temperatura sia in camera di combustione, che in camera di post-combustione.

I sistemi di registrazione di cui al precedente punto 8 devono funzionare in modo continuo (anche durante le fermate), ad esclusione dei periodi di ferie. Le registrazioni devono avere durata giornaliera o settimanale e devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per tutta la durata della presente AIA; inoltre, devono garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la data.

Il post-combustore termico deve essere provvisto di un sistema che consenta l'accensione del forno di termosverniciatura solo

al raggiungimento della temperatura di esercizio del post-combustore stesso (950 °C).

### **Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

23. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

24. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per

la registrazione dei campionamenti periodici - Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 87/2014 e sul Modulo n° 5 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni parte e tenuti a disposizione in Azienda per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 5 devono essere inviati annualmente ad Arpae di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.

25. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni. In alternativa, il gestore potrà riferirsi al precedente autocontrollo, accorpando ove necessario i controlli sulle nuove emissioni.
26. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.
27. I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati devono risultare da regolari fatture di acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo. La Ditta deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di solvente organico non superiore al 20% della fase solvente.
28. In riferimento ai punti di emissione E5, E6, E7, E10 ed E11 a servizio dell'attività di verniciatura, ricompresa al punto 2 c), Parte II, Allegato III del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (*rivestimento di superfici metalliche*), si precisa che tale attività risulta caratterizzata da:
  - *capacità nominale*: 57,9 kg<sub>COV</sub>/gg;
  - *consumo massimo teorico di solvente*: 13.323 kg <sub>COV</sub>/anno (funzionamento 16 h/gg per 230 gg/anno);
  - *emissione convogliata teorica*: 8.942 kg <sub>COV</sub>/anno (40.500 Nm<sup>3</sup>/h x 16 h/gg x 230 gg/anno x 1,2 x 50 mg/Nm<sup>3</sup>);
  - *emissione totale annua teorica* (emissione convogliata + emissione diffusa): 12,27 t <sub>COV</sub>/anno;
  - *valore limite di emissione diffusa* fissato dal D.Lgs. 152/06 (Parte III dell'Allegato III, punto 2c, soglia superiore: 25% di input di solvente, calcolato secondo il metodo indicato nella Parte V dello stesso Allegato): 3,33 t <sub>COV</sub>/anno.
29. Relativamente all'attività di verniciatura, il gestore è tenuto a:
  - effettuare misurazioni periodiche sulle emissioni E5, E6, E7, E10 ed E11, con la periodicità indicata nel Quadro riassuntivo delle emissioni (punto D2.4.1) ed effettuare il calcolo dei valori secondo il metodo indicato nell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;



- rispettare il limite corrispondente all'emissione totale annua teorica;
  - presentare ad Arpae di Modena entro il 30 aprile di ogni anno (contestualmente all'invio del report annuale di cui al precedente punto D2.2.1) la "Dichiarazione di conformità", con elaborazione del piano di gestione dei solventi (riportante i dati dell'anno precedente) secondo quanto indicato alla Parte V dell'Allegato III al D.Lgs. 152/06 - Parte Quinta.
30. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto e così accedere alla pubblica via. Il cortile esterno e comunque tutte le aree potenzialmente fonte di emissioni polverulente da trasporto eolico devono essere mantenute pulite. L'Azienda è tenuta ad effettuare, quando necessario, pulizie periodiche dei piazzali, al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

#### **Suolo e sottosuolo**

31. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime, rifiuti, acque reflue da depurare, ecc) mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo.
32. Lo stoccaggio di sostanze tra loro incompatibili deve essere realizzato in modo tale da evitare qualsiasi contatto (anche accidentale); in particolare, non possono essere utilizzati bacini di contenimento comuni e i contenitori devono essere posizionati in maniera tale da evitare urti accidentali con mezzi di qualsiasi tipo.
33. Il gestore è tenuto a mantenere a disposizione presso l'installazione sistemi che consentano di evitare la contaminazione delle acque meteoriche e del relativo recettore in caso di eventuali sversamenti accidentali (ad es. tappetini per occludere le buchette pluviali, palloncini per chiudere le condotte di uscita nel recettore, paratoie mobili).

#### **Scarichi e prelievi idrici**

34. È consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (scarico S1) e di acque reflue domestiche (scarico S3) nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Per quanto riguarda le acque reflue industriali, trattandosi di uno "scarico di sostanze pericolose", in caso di futuri pronunciamenti regionali a tale riguardo, la Ditta dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni imposte dagli stessi; inoltre, in considerazione del fatto che tali reflui contengono sostanze pericolose, questi non possono essere scaricati tal quali, ma devono essere sottoposti a preventivo trattamento di depurazione (depuratore chimico-fisico). Si precisa che, prima di attivare gli scarichi S1 e S3 in pubblica fognatura, il gestore dovrà espletare tutte le necessarie procedure

autorizzative di competenza dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato.

35. È consentito lo scarico in acque superficiali (scolo Dogato) di acque meteoriche da pluviali e piazzali (scarico S2), con eventuale raccolta preliminare all'interno della vasca di laminazione presente nel sito.
36. Le caratteristiche qualitative delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico devono risultare costantemente tali da garantire il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Il pozzetto da utilizzare per il prelievo dei reflui ai fini delle analisi di caratterizzazione chimica è quello immediatamente a valle dell'impianto di depurazione, prima della confluenza nello scarico finale S1.
37. I valori limite di emissione di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.
38. Il rispetto dei limiti di emissione deve essere garantito prima dell'eventuale miscelazione con altri reflui prodotti nell'insediamento.
39. È consentito scaricare in pubblica fognatura un volume massimo annuale di acque reflue pari a 15.000 m<sup>3</sup>/anno.
40. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo quanto prescritto dal Regolamento per la gestione dei servizi di allontanamento e depurazione delle acque di scarico.
41. Per quanto riguarda le sostanze pericolose per l'ambiente acquatico, contestualmente all'invio del report annuale di cui al precedente punto D2.2.1, il gestore dovrà quantificare, mediante un bilancio di massa su base annuale, gli ingressi e le emissioni dal sito di tali sostanze, specificandone in flusso di massa (kg/anno e kg/mese) il loro rilascio in pubblica fognatura.
42. Il gestore dell'installazione deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di trattamento delle acque.
43. Ogni disattivazione o malfunzionamento dell'impianto di depurazione chimico-fisico dovuto a cause accidentali deve essere immediatamente comunicato ad Arpae di Modena, Comune di Camposanto ed Ente gestore del Servizio Idrico Integrato. Disattivazioni per interventi di manutenzione programmata devono essere preventivamente comunicati ad Arpae di Modena, Comune di Camposanto ed Ente gestore del Servizio Idrico Integrato.
44. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Modena ed Ente gestore del Servizio Idrico Integrato. I medesimi contatori devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l'azzeramento.

45. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni.
46. Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Modena.

### Rumore

47. Il gestore deve:

- intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'installazione che lo richiedano;
- rispettare i seguenti limiti:

	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)	5	3

Nel caso in cui nel corso di validità della presente autorizzazione venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n° 447/1995.

- per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose, utilizzare i punti di misura individuati in ottemperanza a quanto prescritto al precedente punto D2.2.6.
- i tempi di misura dovranno essere congrui in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ambientale, in modo tale da rappresentare adeguatamente, in entrambi i periodi di riferimento l'impatto acustico provocato dall'attività.

### Monitoraggio

48. Devono essere eseguite le attività di monitoraggio puntualmente individuate al paragrafo 3.B.13 MITIGAZIONI, COMPENSAZIONI E MONITORAGGIO del Rapporto Ambientale (Allegato 1);
- c) di dare atto che **A.R.P.A.E.** ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;
- d) di dare atto che il **Comune di Camposanto** ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;
- e) di dare atto che il **Consorzio della Bonifica Burana** ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di

Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;

- f) di dare atto che la **Regione Emilia Romagna**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;
- g) di dare atto che la **Provincia di Modena**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;
- h) di dare atto che **AUSL Modena**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;
- i) di dare atto che l'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;
- j) di dare atto che l'**Agenzia interregionale del Fiume Po (AIPO)**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio nel quale dichiara di non essere competente sul progetto; per quanto necessario, quindi, trova applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;
- k) di dare atto che l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio nel quale dichiara di non essere competente sul progetto; per quanto necessario, quindi, trova applicazione quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90;
- l) che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 9/99, la valutazione d'impatto ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti:
- Pronuncia di compatibilità ambientale (L.R. 9/99);
  - Pre-Valutazione d'Incidenza (D.G.R. 1191/2007);
  - Autorizzazione Integrata Ambientale (D.lgs. 152/2006)
  - Nulla Osta del Consorzio della Bonifica;
- m) che i seguenti atti/documenti sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:
- il Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 03/08/2016 (**Allegato 1**);
  - l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di ARPAE con determinazione DET-AMB-2016-3138 del 02/09/2016 (**Allegato 2**);
- n) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

- o) di invitare la Società proponente a ritirare presso ARPAE copia della presente deliberazione completa degli elaborati vistati che compongono il SIA ed il progetto definitivo approvati;
- p) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ai componenti della Conferenza di Servizi;
- q) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della vigente L.R. 18 maggio 1999, n. 9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
- r) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.004,40 ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002 (valore comprensivo della riduzione del 10% prevista dall'art. 28, comma 5 della L.R. 9/99), importo correttamente versato alla Provincia di Modena all'avvio del procedimento;
- s) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n.9;
- t) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.